

Il regolamento Ue sull'intelligenza artificiale apre alle autorità fiscali e antiriciclaggio

# IA contro l'evasione, liberi tutti

## Nei controlli amministrativi il rischio non è elevato

DI MATTEO RIZZI

Intelligenza artificiale contro l'evasione fiscale, per l'Unione europea il rischio non è elevato. Le amministrazioni potranno utilizzare l'IA a fini fiscali, doganali e contro il riciclaggio del denaro sporco senza le tutele previste nei sistemi di IA ad alto rischio utilizzati dalle autorità di contrasto dei reati. Nelle tre aree indicate, le tecnologie "non dovrebbero essere classificate come sistemi di IA ad alto rischio utilizzati dalle autorità di contrasto a fini di prevenzione, accertamento, indagine e perseguimento di reati". È quanto risulta dal preambolo del futuro regolamento sull'intelligenza artificiale (AI Act) approvato venerdì dal comitato dei rappresentanti permanenti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea (Coreper I), il principale organo preparatorio del Consiglio Ue. Il testo ora dovrà essere approvato formalmente dal Consiglio e anche dalla plenaria del Par-



In arrivo il regolamento Ue

lamento europeo in aprile. Ma la versione del testo ad oggi pervenuta è quella definitiva a cui si è giunti a inizio dicembre dopo lunghi negoziati all'interno del trilogio tra Consiglio, Parlamento e Commissione. "dato il loro ruolo e responsabilità", le azioni "che comportano determinati usi dei sistemi di IA sono caratterizzate da un significativo squilibrio di potere e pos-

sono portare alla sorveglianza, all'arresto o alla privazione della libertà di una persona fisica, nonché ad altri impatti negativi sui diritti fondamentali garantiti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea", spiega il regolamento. "È pertanto opportuno classificare come ad alto rischio (...) una serie di sistemi di IA destinati a essere utilizzati nel contesto delle attività di contrasto in cui l'accuratezza, l'affidabilità e la trasparenza sono particolarmente importanti per evitare conseguenze negative impatti, mantenere la fiducia del pubblico e garantire la responsabilità e un ricorso efficace". Tuttavia, tali principi non sembrano applicarsi ai procedimenti fiscali, che potranno avvalersi di strumenti innovativi a maglie larghe, in virtù di una sorta di esenzione per materia al contrario di quanto previsto per il contrasto dei reati.

**L'approccio basato sul rischio.** L'idea centrale del regolamento è quella di regolare l'in-

telligenza artificiale in relazione alla sua potenziale capacità di arrecare danni alla società, seguendo un approccio "basato sul rischio": tanto maggiore è il rischio, tanto più rigorose sono le norme applicate. Si passa dal rischio minimo, che richiede adempimenti minimi, ad un rischio elevato, oltre al rischio inaccettabile, che sarà vietato. Nel caso di rischio elevato, quindi, secondo una lista di rischi inserita nell'Allegato 3 del regolamento, i sistemi dovranno essere sottoposti a una procedura rafforzata per essere immessi nel mercato dell'Unione europea. Questi rischi possono riguardare la biometrica, infrastrutture critiche, l'istruzione o l'accesso a servizi pubblici.

**Le eccezioni.** Considerando le specificità delle autorità di contrasto e la necessità di preservare la loro capacità di utilizzare l'intelligenza artificiale, il testo del regolamento ha previsto diverse modifiche alla proposta della Commissione relative all'uso dei sistemi di

IA. Ad esempio, è stata introdotta una procedura di emergenza che consente alle forze dell'ordine di utilizzare strumenti di IA ad alto rischio che non hanno superato le procedure di valutazione della conformità in caso di urgenza. Tuttavia, si prevede anche un meccanismo specifico per garantire che i diritti fondamentali siano sufficientemente tutelati da eventuali abusi dei sistemi di IA. Inoltre, per quanto riguarda l'uso di sistemi di identificazione biometrica in tempo reale negli spazi accessibili al pubblico, il testo chiarisce gli obiettivi in cui tale uso è strettamente necessario per scopi di contrasto e per i quali le autorità dovrebbero quindi essere eccezionalmente autorizzate a utilizzare tali sistemi. Il regolamento prevede garanzie aggiuntive e limita tali eccezioni ai casi di vittime di determinati reati come gli attacchi terroristici, e alla ricerca di persone sospettate dei crimini più gravi.

© Riproduzione riservata

## LA RIFORMA FISCALE/1



- Come funziona il reshoring
- Il nuovo concetto di residenza
- Il regime degli impatriati
- L'imposta minima globale
- L'Irpef diventa a tre velocità
- Il taglio delle detrazioni

IN EDICOLA CON  A € 8,90\*

ACQUISTA SUBITO QUI LA TUA COPIA DIGITALE



## Mercante d'arte, attività commerciali senza Irap

Il mercante di opere d'arte è imprenditore, anche senza organizzazione. Si distingue per l'abitudine dallo speculatore occasionale e dal collezionista "che acquista le opere per scopi culturali, con la finalità di incrementare la propria collezione e possedere l'opera, senza l'intento di rivenderla generando una plusvalenza, avendo interesse non tanto per il valore economico della res quanto per quello estetico-culturale, per il piacere che il possedere le opere genera, per l'interesse all'arte, per conoscere gli artisti, per vedere le mostre".

Lo afferma l'ordinanza n. 1603/2024 della Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso principale dell'Agenzia delle entrate (e il quarto motivo di quello incidentale presentato dal contribuente) contro la sentenza della ctr Veneto n. 36/22/2015. Il contenzioso, che aveva a riguardo Irpef, Iva e Irap per gli anni 2004 e 2005, nasceva con la notifica al contribuente, un corniciaio veneto, di due avvisi di accertamento con i quali gli era stato contestato lo svolgimento di un'attività di commercio di opere d'arte. La tesi fu accolta dal giudice del territorio, che però aveva sancito la spettanza in capo al contribuente della deduzione di costi dell'80% dei ricavi determinati induttivamente. I giudici di legittimità osservano che "la legislazione fiscale e quella civilistica non sono coincidenti: l'art. 2082, cod. civ., considera imprenditore chi svolge un'attività economica organizzata in modo professionale, mentre l'art. 55 Tuir non richiede il requisito dell'organizzazione, ma il mero esercizio professionale e abituale delle attività di cui all'art. 2195 cod. civ., anche se non svolte in modo esclusivo". Secondo il giudice del gravame l'attività svolta dal contribuente è stata svolta nel tempo e in forma non occasionale, non rilevando che sia stata svolta in modo non organizzato. L'Ufficio trova accolta la sua eccezione volta a ricomprendere nel volume d'affari del contribuente, non solo i ricavi determinati sulla base dei dati raccolti presso la società rivenditrice, ma anche quelli relativi agli importi desumibili dalle movimentazioni bancarie. La Suprema corte conferma la deduzione dei costi nella misura dell'80% dei ricavi, e, in accoglimento del ricorso incidentale del contribuente, escludono dall'Irap l'attività commerciale del mercante.

Emilio de Santis

© Riproduzione riservata